



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "Centro Anziani SOCIAL CLUB"

### Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del C.C. l'Associazione "Centro Anziani SOCIAL CLUB". L'associazione, senza scopo di lucro, opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle Attività di Promozione Sociale.

### Art. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede presso il Social Club, in Firenze, Via della Casella 92/14. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 3 - FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di utilità sociale, culturale, civile a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; opera nel campo sociale e ricreativo-culturale; intraprende iniziative di beneficenza a favore di anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

### Art. 4 - ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale, per dare agli anziani ed a tutta la popolazione, momenti d'impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza;

- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non, in condizioni d'indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o di autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente d'incontri per reciproci scambi d'idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole d'ogni ordine e grado, le altre Associazioni e le forze politico-sociali del territorio;
- svolgere attività di promozione degli incontri, tramite serate dedicate anche al gioco delle carte;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, quali ad esempio la promozione di corsi di maglia, di uncinetto e di ogni altro tipo compatibile con la sede sociale;
- utilizzare gli spazi sociali per consumare insieme pranzi, merende e cene.

## ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli.  
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



## ART. 6 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

La quota associativa è annuale e attribuisce i Diritti e i Doveri descritti nel presente Statuto con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre.

## Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e dallo Statuto. Ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

## Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con contestuale restituzione della tessera sociale; esse hanno effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Tutti i soci, ai sensi del precedente articolo 8, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio e danno all'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e deliberare le seguenti sanzioni motivate, disciplinate in apposito regolamento: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità; indipendentemente dal termine per l'automatica decadenza, il Socio può partecipare alle attività dell'associazione solo se in regola con il tesseramento per l'anno corrente.

I soci deceduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

#### Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima.

#### Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali e contributi dei Soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

## Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti. I Soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

## Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario consuntivo e, in via straordinaria, di norma, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, sono ammesse deleghe in forma scritta per un massimo di una delega per ogni Socio. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggersi all'albo della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



## Art. 17 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge il Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, nel rispetto del principio del singolo di cui all'art. 2532 C.C. I voti sono espressi, di norma, con voto palese.

All'apertura d'ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

## Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i propri Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

D'ogni riunione deve essere redatto il verbale.

I Componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri Soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti- per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

## Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero almeno il 10% dei Soci.

## Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alla costituzione dell'Associazione il Presidente viene designato nell'atto costitutivo, unitamente ai Soci che intendono prestare la loro opera all'interno del Consiglio Direttivo. Pertanto nella prima seduta dopo la costituzione dell'Associazione il Consiglio elegge tra i membri:

- un Vicepresidente
- Il Tesoriere
- il Segretario

Successivamente il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- Il Presidente;
- un Vicepresidente
- Il Tesoriere ;
- Il Segretario (funzione svolta dal Tesoriere se il Consiglio è fatto da tre persone);

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- stipulare le convenzioni;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;



- elaborare il bilancio preventivo che può contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative all'anno precedente;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

## Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## Art. 23 - SEGRETARIO

Il Segretario di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Art. 24 - TESORIERE

Il Tesoriere di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone i Bilanci e i rendiconti per l'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea dei Soci, in base all'articolo 13 del presente Statuto.

## Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## ART. 27 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo e Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e i Rendiconti annuali.

## Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 16.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

## Art. 29 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.



*Agenzia delle Entrate*  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1  
ATTO REGISTRATO IL ..... 2014 AL  
N. 6433 ESATTI EURO 200,00  
SERIE 3 IL DIRETTORE

